



Roma, 28 Ottobre 2016

Al Ministero della Difesa  
Sottosegretario di Stato  
*On. Domenico Rossi*

Al Ministero della Difesa  
Vice Capo di Gabinetto del Ministro  
*dr.ssa Antonietta Fava*

Allo Stato Maggiore Difesa  
R o m a

**Oggetto:** Conferimenti incarichi dirigenziali di 2<sup>a</sup> fascia ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dell'art. 20, comma 10 del CCNL del personale dirigente dell'Area 1 sottoscritto il 21 aprile 2006 - procedura per la copertura di posizioni dirigenziali di livello non generale.

*Egregio Sottosegretario,*

come *Le* è ampiamente noto, di seguito all'entrata in vigore della legge n.244/2012, dei suoi due decreti attuativi e – più di recente – del “Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa”, siamo da tempo impegnati a discutere della valorizzazione del personale civile della difesa.

Tale argomento è stato trattato, da ultimo, anche nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto con la Ministra Pinotti lo scorso 2 Maggio, che individua e distingue le funzioni affidate al personale civile della Difesa da quelle attribuite alla componente militare, anche per mezzo di talune specifiche e coordinate direttive applicative che allo stato attuale stiamo peraltro definendo al tavolo tecnico con lo Stato Maggiore Difesa.

Tema analogamente affrontato al tavolo tecnico anche con lo Stato Maggiore Marina, nell'ambito del quale, a suo tempo, concordammo di attribuire la postazione di “Capo Reparto supporto tecnico” negli Arsenali al dirigente civile.

Ora, però, siamo venuti a conoscenza dei contenuti dell'allegata circolare/interpello diffusa dalla Direzione generale del personale civile dell'A.D. in data 5.07.2016 che, tra gli altri, pone, per l'Arsenale MM di Taranto, proprio quella posizione dirigenziale ad interpello, specificando che “*nel caso in cui, in esito al suddetto interpello,*

*non vengano ricoperti tutti i posti dirigenziali con dirigenti di ruolo dell'A.D. si potrà provvedere al ripianamento delle vacanze facendo riferimento anche al personale di cui all'art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ivi incluso il personale dirigenziale militare)". Non v'è chi non veda, in proposito, una palese contraddizione tra quanto stabilito in linea di principio dalle norme summenzionate, dalle regole da queste ispirate, e comunemente definite nell'ambito del Protocollo d'intesa e, anche, dagli accordi raggiunti al tavolo di discussione con il predetto S.M.M., rispetto ad una attività dell'A.D. che opera invece (ancora) per tutt'altra direzione.*

Peraltro, il richiamato comma 5-bis dell'art.19 citato da Persociv stabilisce che gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

Alla luce di quanto sopra e, anche, delle disposizioni normative di cui abbiamo appena trattato, reputiamo illegittimo estendere ai militari che non hanno preventivamente chiesto di essere collocati fuori ruolo - ex art. 19 comma 5 bis d.lvo 30.03. 2001 n.165 (ruolo che peraltro ci risulta saturato) -, la possibilità di coprire un posto dirigenziale riservato al personale civile dell'A.D., come invece prevede l'interpello allegato. Il comma 5 bis, inoltre, è appena il caso di ricordarlo, si applica ai dirigenti di altra amministrazione, mentre il personale militare è della stessa amministrazione della difesa!

In ragione dei contenuti delle norme richiamate e delle argomentazioni testé declinate, *La* invitiamo quindi a far tenere quanto prima alla Direzione generale del personale civile della difesa la rettifica dell'interpello de quo nei sensi auspicati/stabiliti e, di conseguenza, a far sospendere eventuali attività e/o procedure amministrative di affidamento dell'incarico in questione in favore del personale militare interessato, ovvero a prevedere l'emanazione di un interpello che, ai sensi del comma 6 art. 19 D.Lgs 165/01, consenta ai funzionari interessati di produrre apposita domanda.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro

Con viva cordialità

Fp Cgil  
Quinti

Cisl Fp  
Bonomo

Uil Pa  
Colombi